

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1064)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PATRINI, MARTINELLI, ZUGNO e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 maggio 1971, n. 367, è stato stabilito che il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi della legge 6 marzo 1950, n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, veniva elevato dal 5 e 5,50 per cento al 6 per cento. A copertura della maggiorazione del tasso di interesse, nella misura anzidetta, è stato istituito un diritto di contingenza nell'aliquota massima dell'1 per cento sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 o del 5,50 per cento.

Il diritto di contingenza da applicarsi dalla sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, è stato fissato invece nella misura dello 0,25 per cento annuo.

La differenza di trattamento, agli effetti della misura del diritto di contingenza tra

le sezioni autonome opere pubbliche istituite con la legge 11 marzo 1958, n. 238, che rappresentano la totalità delle sezioni attualmente operanti meno la Sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario delle Venezia istituita con una precedente legge *ad hoc* del 6 marzo 1950, n. 108, è stata determinata dai seguenti motivi:

Le sezioni opere pubbliche sorte in base alla legge del 1958 praticano nella concessione dei mutui, a norma dell'articolo 4 della legge stessa, un tasso di interesse stabilito con decreto del Ministro del tesoro, tasso che è pari a quello delle obbligazioni emesse in contropartita dei mutui. Pertanto essendo i mutui somministrati alla sopracitata data del 31 dicembre 1970 al tasso del 5 per cento, in corrispondenza ad essi le obbligazioni emesse erano produttive di un inte-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

resse del 5 per cento. Ne è derivato che per poter elevare il tasso di interesse sulle obbligazioni dal 5 al 6 per cento, come sopra visto, si è dovuto necessariamente ricorrere all'introduzione di un diritto di contingenza pari alla misura dell'1 per cento.

Situazione del tutto diversa si ha nei confronti della sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie di cui alla legge n. 108 del 1950.

Questa, in base alla sua particolare regolamentazione legislativa, può concedere mutui in contanti ad un tasso di interesse comprensivo oltre che dell'interesse sulle obbligazioni da emettere in contropartita, del diritto di commissione e dello scarto nel collocamento dei titoli; per cui tra l'interesse sui mutui e l'interesse sulle obbligazioni si ha un divario sensibile. Infatti il tasso sui mutui è oscillato dal 6,75 per cento a quello massimo del 9,75 per cento, mentre i mutui stessi sono stati smobilizzati con obbligazioni emesse al tasso del 5, 5,50 e 6 per cento. Da rilevare, per inciso, che le obbligazioni al 5,50 e 6 per cento, in allora potevano essere emesse solamente dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Nello svolgimento di detta attività creditizia da parte del nominato Istituto, poteva perfino accadere che in determinate situazioni congiunturali mutui al tasso dell'8,50 per cento venissero smobilizzati con obbligazioni al 5 per cento, mentre altri mutui a tasso inferiore, magari all'8 per cento, venissero smobilizzati con titoli al 5,50 o al 6 per cento. Ciò a dimostrazione che non vi era alcun parallelismo tra tasso dei mutui e tasso delle corrispondenti obbligazioni.

In siffatta situazione la sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie era in grado di corrispondere la maggiorazione al 6 per cento sulle obbligazioni emesse ad interesse inferiore con l'applicazione di un diritto di contingenza nella misura ridotta dello 0,25 per cento annuo (0,125 per cento semestrale), alla precisa condizione che tale diritto di contingenza fosse

applicato a tutta la massa dei mutui in essere smobilizzati con obbligazioni al 5, 5,50 e 6 per cento.

A titolo indicativo si fa presente che al 31 dicembre 1970 la sezione in oggetto aveva in circolazione la seguente massa di obbligazioni, in milioni di lire:

<i>tasso %</i>	<i>importo</i>
5	28.940,25
5,50	14.903,50
6	127.625,95
	<hr/>
	171.469,70

Il testo della legge 19 maggio 1971, n. 367, a seguito di emendamenti apportati in sede di discussione alle Commissioni parlamentari non è risultato affatto chiaro nella disposizione riguardante la sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, e cioè l'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Infatti all'articolo 2 si parla di mutui erogati al tasso del 5 e del 5,50 per cento, situazione questa che non è quella praticata dal nominato Istituto, nonchè di diritto di contingenza da applicarsi nella misura dello 0,25 per cento annuo senza alcuna menzione che tale diritto va applicato su tutta la massa dei mutui in essere alla suindicata data del 31 dicembre 1970. Da ciò sono sorte alcune contestazioni nei confronti della nominata sezione, nonostante che, in sede di discussione del provvedimento alla Commissione finanze e tesoro della Camera in data 29 aprile 1971 venisse messo a verbale che il diritto di contingenza dello 0,25 per cento doveva essere applicato alla massa dei mutui. Siffatto espediente non è stato ritenuto sufficiente da alcuni mutuatari che hanno sollevato la questione in via giudiziale, per cui si rende necessario proporre un nuovo disegno di legge per una chiara e definitiva interpretazione autentica del nominato articolo 2 della legge n. 367.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il diritto di contingenza stabilito con la legge 29 maggio 1971, n. 367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.

Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica altresì ai mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.